



Volkswagen

VALLE D'AOSTA

**Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni
Agevolazioni alla circolazione stradale**

Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri



Ultimo aggiornamento: Roma, 26 Ottobre 2018



BOLLO AGEVOLATO

Autoveicoli azionati con motore **elettrico:**

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data del collaudo; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli **elettrici** si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina

Autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a **GPL o **gas metano**, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti:**

Sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia **elettrica, a **gas metano**, **GPL** e idrogeno:**

Le **autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a **GPL** o **gas metano**, purché conformi alle direttive CEE** in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo **omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva**, con alimentazione, esclusiva o doppia **elettrica**, a **gas metano**, **GPL** e idrogeno, la tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima espressa in KW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per KW) o euro 1,90 (per CV) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione.

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta all'art.28 della Legge Regionale n.24 del 21 dicembre 2016 ha disposto che i **veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019**, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione **elettrica**/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione e il termine dell'ultima annualità esente.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare all'Amministrazione competente gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.

Ai sensi della Legge Regionale. n. 21 del 22 dicembre 2017 dal 1° gennaio 2018 i veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Valle d'Aosta, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano invariati gli adempimenti di cui sopra.

Inoltre i soggetti autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli destinati al noleggio senza conducente, che risultino anche proprietari dei veicoli stessi, devono chiedere il cambio l'uso da "terzi" a "proprio" per poter mettere in sospensione i veicoli.

[Per ulteriori informazioni: \(https://goo.gl/nWcC2H\)](https://goo.gl/nWcC2H)



Per maggiori informazioni visita il sito:

www.regione.vda.it